

20. Sanzioni disciplinari



Il Consiglio di Stato può infliggere una multa disciplinare per inosservanza della legislazione in materia di diritti politici:

- art. 167 cpv. 1 LEDP – fino ad un massimo di fr. 5'000.– nei confronti dei membri del Municipio;
- art. 167 cpv. 2 LEDP – fino ad un massimo di fr. 1'000.– nei confronti degli altri aventi diritto di voto.
- art. 168 LEDP Nel caso in cui l'eletto o il subentrante non accettassero la carica senza giustificati motivi il Consiglio di Stato può infliggere loro una multa fino al massimo di fr. 5'000.–.
- art. 167 cpv. 3 LEDP Contro le decisioni del Consiglio di Stato è possibile ricorrere *entro 15 giorni* al Tribunale cantonale amministrativo.